



Collegio di Garanzia dello Sport
in funzione Arbitrale

Prot. n. 00189/2025

Lodo n. 3
Anno 2025

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI
LODO ARBITRALE
COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA

Prof. Avv. Stefano Bastianon

PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale

Avv. Barbara Agostinis

ARBITRO nominato dalla parte istante

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

ARBITRO nominato dalla parte intimata

Nel procedimento arbitrale, iscritto al R.G. n. **1/2025**, promosso, in data 13 gennaio 2025,

dal sig. **[omissis]**, rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto introduttivo del presente giudizio, dall'avv. Filippo Pirisi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di detto difensore in Cagliari, in Via G. Tuveri n. 54/b (indirizzo PEC: avv.filippopirisi@egiuridiche.it);

- Parte istante -

contro

Catania Football Club Srl, con sede in Catania, c/o stadio A. Massimino, Piazza Spedini, snc, CAP 95123 (c.f. e partiva IVA 05946120879), rappresentata e difesa, per procura in calce al primo scritto difensivo del presente giudizio, dall'avv. Paolo Rodella ed elettivamente domiciliato presso lo studio di detto difensore in Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 2 (indirizzo PEC: paolorodella@ordineavvocatiroma.org);

- Parte intimata -

1. Sede dell'Arbitrato

La sede dell'Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.

2. Regolamento arbitrale

Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall'art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi (deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 e approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 138/1992).

FATTO

Il sig. [omissis], come in epigrafe rappresentato e difeso, con istanza del 13 gennaio 2025, ha adito questo Collegio arbitrale per ottenere la condanna della società Catania Football Club Srl: *"1. In via principale (...) all'immediato pagamento dell'intero dovuto pari ad e 40,000,00 + IVA di legge, oltre interessi di mora rispetto alla prima scadenza già spirata; 2. In subordine (...) all'immediato pagamento di n. 2 rate (la prima scaduta, e la seconda scaduta in corso di procedimento) di pagamento, per totali € 20.000,00 + IVA di legge, oltre interessi di mora relativi e specifici su ciascuna scadenza; 3. In ulteriore subordine (...) all'immediato pagamento della rata già scaduta, pari ad € 10.000,00 + IVA, oltre interessi di mora dalla scadenza fino al saldo. Il tutto*

con vittoria di spese ed onorari e restituzione dei diritti amministrativi versati e versandi e con condanna al pagamento di tutte le spese del Collegio e degli Arbitri intervenuti”.

La parte istante ha contestualmente nominato quale arbitro “di parte” l’Avv. Barbara Agostinis.

La parte intimata si è costituita in giudizio, rappresentata e difesa come in epigrafe, e ha effettuato la nomina, quale arbitro “di parte”, del Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini, rassegnando le seguenti conclusioni: *“In via preliminare, dichiarare la domanda proposta dall’Agente Sportivo [omissis] inammissibile e/o improcedibile e/o irricevibile e/o decaduta e/o tardiva (...) per via del decorso del termine perentorio stabilito dall’art. 3.2 regolamento (...); in via principale, nel merito, rigettare la domanda proposta dall’Agente Sportivo [omissis] nei confronti di Catania FC Srl perché del tutto infondata sia in fatto che in diritto oltretutto non provata e, conseguentemente, dichiarare che nessun importo, a nessun titolo, l’esponente Società è tenuta a corrispondere (...); in via subordinata, nel merito, in denegata ipotesi, condannare l’esponente società al pagamento in favore dell’Agente Sportivo [omissis] della somma di € 12.200,00 comprensiva di Iva a saldo della 1° rata di compenso prevista in mandato e scaduta il 31 Ottobre 2024; in via ulteriormente subordinata, nel merito, in non creduta ipotesi, condannare l’esponente società al pagamento in favore dell’Agente Sportivo [omissis] della somma di € 24.400,00 comprensiva di Iva, a saldo della 1° e 2° rata di compenso previste in mandato e rispettivamente scadute il 31 Ottobre 2024 e 31 Gennaio 2025”.*

I due arbitri nominati dalle parti, d’intesa tra loro, hanno designato il terzo arbitro, con funzioni di Presidente di questo Collegio, in persona del Prof. Avv. Stefano Bastianon, il quale ha accettato l’incarico.

Tutti tali arbitri sono stati individuati tra i componenti in carica del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

1. Il Collegio arbitrale si è costituito, *ut supra*, in Roma il 3 febbraio 2025, con l’accettazione dell’incarico da parte degli arbitri.

In pari data, il Collegio ha tentato la conciliazione delle parti, che non ha avuto buon esito.

La trattazione in merito della controversia è stata perciò aggiornata all’udienza arbitrale del 4 marzo 2025, previa assegnazione alle parti di termini per il deposito di memorie riepilogative.

2. Deduce il sig. [omissis] (di seguito anche l’“Agente”):

a) che in forza del contratto di mandato tra Società e Agente Sportivo del 28 luglio 2024, e grazie all’attività di quest’ultimo, in data 1° agosto 2024 la società Catania Football Club S.r.l. aveva trasferito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore [omissis] alla società U.S. Città di Pontedera S.r.l.;

- b) che, pertanto, era maturato il diritto dell'Agente a ricevere quanto pattuito nel contratto di mandato tra Società e Agente Sportivo del 28 luglio 2024;
- c) che tale contratto di mandato prevedeva un corrispettivo forfettario di € 40.000,00 oltre IVA da pagarsi in 4 rate di € 10.000,00 oltre IVA ciascuna alle seguenti scadenze: 30 ottobre 2024 – 31 gennaio 2025 – 30 aprile 2025 – 30 giugno 2025;
- d) che la fattura emessa in relazione alla prima scadenza del 30 ottobre 2024 era rimasta impagata;
- e) che in data 16 ottobre 2024 e in data 27 dicembre 2024 era stato sollecitato il pagamento;
- f) che, già in passato, in relazione ad altri rapporti contrattuali, la società intimata aveva adempiuto alle proprie obbligazioni con ritardo;
- g) che la società intimata aveva incontrato difficoltà in sede di iscrizione al campionato *“alla luce di problemi connessi alla mancata concessione della fideiussione”*;
- h) che, pertanto, la società intimata doveva ritenersi decaduta dal beneficio del termine;
- i) che, in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di decadenza dal beneficio del termine, per ragioni di economia processuale, siccome la seconda rata è scaduta in corso di procedimento arbitrale, la società intimata doveva essere condannata a pagare anche le seconda rata.

3. Con la successiva memoria autorizzata, l'Agente ha ribadito la propria tesi nel merito, eccependo, tuttavia, che la nomina dell'arbitro di parte intimata è avvenuta da parte di un difensore la cui procura alle liti non esplicita la facoltà di nominare l'arbitro. Inoltre, l'Agente ha dichiarato di rinunciare alle conclusioni di cui al n. 1 e al n. 2 della domanda di arbitrato (relative, rispettivamente, *“1. (...) all'immediato pagamento dell'intero dovuto pari ad e 40,000,00 + IVA di legge, oltre interessi di mora rispetto alla prima scadenza già spirata; 2. In subordine (...) all'immediato pagamento di n. 2 rate (la prima scaduta, e la seconda scaduta in corso di procedimento) di pagamento, per totali € 20.000,00 + IVA di legge, oltre interessi di mora relativi e specifici su ciascuna scadenza”*), mantenendo ferma la conclusione di cui al n. 3 relativa *“all'immediato pagamento della rata già scaduta, pari ad € 10.000,00 + IVA, oltre interessi di mora dalla scadenza fino al saldo. Il tutto con vittoria di spese ed onorari e restituzione dei diritti amministrativi versati e versandi e con condanna al pagamento di tutte le spese del Collegio e degli Arbitri intervenuti”*.

4. Eccepisce, per contro, la società Catania Football Club S.r.l. (di seguito anche “parte intimata”), con il primo scritto difensivo:

- a) l'inaammissibilità/improponibilità/irricevibilità/decadenza/tardività della domanda, per essere l'istante incorso nella decadenza dal proprio credito ex dell'art. 3.2 del Regolamento Collegi

Arbitrali (RCA) del Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi del quale *“La procedura arbitrale è introdotta, entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata, con istanza rivolta al Collegio di garanzia”* in quanto, a fronte dell'unico sollecito inviato via PEC alla parte intimata in data 16 ottobre 2024, il presente procedimento è stato introdotto soltanto in data 13 gennaio 2025;

b) la non debenza delle somme richieste per non avere l'Agente fornito prova dell'attività svolta;

c) la non ricorrenza nel caso di specie dei presupposti della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. non potendosi equiparare un mero inadempimento a quello stato di insolvenza richiesto dalla norma in esame;

d) l'infondatezza dell'argomento relativo all'economia processuale, sulla base del fatto che, al momento dell'instaurazione del presente procedimento, la seconda rata non era ancora scaduta e, quindi, il relativo credito non poteva ritenersi esigibile.

5. Con la successiva memoria autorizzata, parte intimata ha precisato che la nomina dell'arbitro non è stata fatta dal procuratore costituito, bensì direttamente dalla parte stessa per effetto della sottoscrizione della memoria difensiva di costituzione del 22 gennaio 2025. Nel merito, parte intimata ha ribadito la propria posizione in specifica confutazione a quelle avversarie.

6. In data 20 febbraio 2025, parte istante ha trasmesso alla Segreteria del Collegio di Garanzia un documento, sottoscritto da entrambe le parti e dai rispettivi difensori, nel quale si dà atto di voler estinguere, a spese legali compensate, il procedimento arbitrale in essere, *“dichiarando cessata la materia del contendere”* e precisando, altresì, che *“ogni importo, nessuno escluso, dovesse essere richiesto (tanto dal CONI per le ragioni amministrative quanto da Voi singoli Arbitri) dovrà essere imputato, e saldato, al 50% da ciascuna”*.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale – come sopra costituito per la definizione della presente controversia – definitivamente pronunciando all'unanimità, così provvede:

1) dichiara estinto il presente procedimento per intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese legali tra le parti;

2) dispone, in favore del Collegio arbitrale, a titolo di onorari e spese di funzionamento dell'Organo, che nulla vada corrisposto oltre all'importo di cui all'ordinanza collegiale del 3/6 febbraio 2025;

3) dichiara irripetibili tra le parti i diritti amministrativi da ciascuna di esse già versati al CONI – Collegio di Garanzia dello Sport per l'instaurazione e la prosecuzione del presente giudizio arbitrale;

4) dispone in favore del CONI, il versamento dei diritti amministrativi di cui al punto 1.2.a, a carico della parte istante, e di cui al punto 1.2.b, a carico della parte intimata, della “Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese” approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020;

5) dispone, in favore del CONI, il pagamento delle spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lett. b, della Tabella, a carico di entrambe le Parti, nella misura del 50% per ciascuna, col vincolo della solidarietà e salvo rivalsa, liquidate in € 200,00.

Dispone la comunicazione del presente lodo alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deliberato nella sede arbitrale di Roma, in data 21 febbraio 2025.

Il Presidente

F.to Stefano Bastianon
Busto Arsizio, 21 febbraio 2025

L'Arbitro

F.to Barbara Agostinis
Urbino, 21 febbraio 2025

L'Arbitro

F.to Tommaso Edoardo Frosini
Roma, 21 febbraio 2025

Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 24 febbraio 2025.

La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport